

CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI _____ POSTI-BAMBINO PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D'INFANZIA PRIVATI OPERANTI NEL COMUNE DI AOSTA PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2022.

PREMESSO

- che la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 23 aprile 2021 recante “Servizi per la prima infanzia – periodo 13 giugno 2021 – 30 settembre 2022- indirizzi” dispone, tra l'altro, di reperire sul mercato privato, per il periodo 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022, 24 posti di nido d'infanzia mediante convenzionamento di strutture autorizzate al funzionamento al momento della presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici a tal fine disponibili, prevedendo ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi in tale contesto disponibili a collaborare in tal senso con l'Amministrazione;
- che l'Amministrazione, con determinazione dirigenziale n., del, recante “nidi d'infanzia - reperimento sul mercato privato locale di 24 posti mediante convenzionamento di strutture autorizzate – avviso pubblico”, ha indetto procedura relativa alla manifestazione d'interesse per la ricerca sul mercato di operatori disposti a stipulare con l'amministrazione apposite convenzioni per l'acquisizione di un complessivo numero di 24 posti asili nido.
- che l'Amministrazione, con determinazione dirigenziale n., del, ha preso atto degli esiti dell'avviso pubblico di cui sopra e provveduto alla suddivisione dei posti tra gli operatori economici interessati.

L'anno, addì del mese di, presso il Civico Palazzo

TRA

Il Comune di Aosta, P.zza E. Chanoux, n. 1 - C.F. 00120680079, di seguito denominato Amministrazione, nella persona del dr. - Dirigente del Comune di Aosta, presso la cui sede è domiciliato per ragioni d'ufficio;

E

_____, Codice Fiscale e partita IVA n. _____ con sede legale in _____, Via _____ di seguito denominato gestore, rappresentata da _____ in qualità di _____ a ciò autorizzato con _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1
Numero e tipologia degli utenti

Il gestore mette in disponibilità un numero di posti di nido d'infanzia presso la struttura denominata _____ sita in Aosta, via _____ pari a _____. Gli utenti del servizio saranno i minori in età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni (età utile per l'ingresso alla scuola dell'infanzia), collocati nelle graduatorie formulate dal Comune di Aosta;

art. 2
Compensi

L'Amministrazione si impegna a corrispondere al gestore, mediante pagamenti mensili posticipati conseguenti a presentazione di regolare fattura le seguenti somme:

- euro 1.485,00 (ogni onere incluso) al mese per ciascun bambino inserito dal Comune presso la struttura per un massimo di posti nido.

Il gestore decurterà dagli oneri a carico dell'Amministrazione i soli costi relativi alle giornate in cui tutti i bambini dello stesso gruppo/ bolla epidemiologica risultino per qualsiasi motivo assenti.

Per le giornate programmate di chiusura al pubblico dell'asilo nido i citati compensi mensili saranno proporzionalmente ridotti in ragione di 1/30 per ogni posto per ogni giorno di chiusura del servizio;

Nel caso di inserimento di minore portatore di handicap che, sulla base di adeguata documentazione medica, necessiti di educatore di sostegno individuale, viene corrisposto al gestore un compenso orario aggiuntivo di Euro 20,55 (IVA esclusa), sino alla concorrenza massima autorizzata dalle direttive regionali vigenti in materia, pari a 36 ore a settimana.

Le fatture sono liquidate entro 30 giorni dalla loro presentazione previo accertamento da parte del competente servizio comunale della regolarità dei servizi prestati. Qualora venissero riscontrate irregolarità o necessitassero chiarimenti, il termine previsto per la liquidazione si intende interrotto.

art. 3
Standard

Per continuare ad assicurare l'apertura dei nidi d'infanzia in tutta sicurezza il gestore, data l'emergenza sanitaria in corso, dovrà necessariamente prevedere il minuzioso rispetto dei seguenti documenti:

- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia 3 – 36 mesi, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 607 del 14 luglio 2020 e successive

modificazioni ed integrazioni intervenute con proprio atto n° 852 in data 28 agosto 2020, e, successivamente, atto n° 1402 del 24 dicembre 2020;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione in data 03.08.2020 avente oggetto "adozione del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia";
- il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 recante "Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione 28 agosto 2020", a cura del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto.

In tutti i casi, stante la dinamicità della situazione, qualsiasi disposizione normativa nazionale o regionale, approvata successivamente alla firma congiunta del presente documento, si intende modificativa delle buone prassi qui illustrate e immediatamente applicabile ai servizi di nido d'infanzia di cui al presente documento.

Il gestore deve osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di igiene e sanità degli alimenti vigenti, predisponendo un manuale di auto-controllo secondo i principi del sistema HACCP, ai sensi dei regolamenti CE n. 178/2002 e n. 852/2004 e dei d.lgs. n. 190/2006 e n. 193/2007.

art. 4 Personale

Per le attività oggetto della presente convenzione, il gestore garantisce la gestione del nido d'infanzia con il personale necessario e nel rispetto dei rapporti operatore/bambini fissati dagli standard regionali regolati secondo quanto previsto dai sopracitati protocolli e o secondo qualsiasi altra disposizione normativa nazionale o regionale approvata

Il Gestore deve ottemperare a tutti gli adempimenti di sua competenza previsti dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

art. 5 Orari di apertura e misure organizzative

Il gestore si impegna al rispetto delle seguenti necessarie misure organizzative:

- orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 – 17.30.
- predisposizione e condivisione con ogni famiglia di un "patto di corresponsabilità" propedeutico alla frequenza al servizio, finalizzato al contenimento del rischio di contagio e per assicurare il rispetto delle previste necessarie condizioni di sicurezza sanitaria;
- inserimento dei bambini in bolle epidemiologiche per aula/spazio composte da un minimo di sei bambini fino ad un massimo di dodici al fine di garantire

il raggiungimento degli standard qualitativi attesi sotto il profilo pedagogico ed educativo.

- Individuazione di ogni gruppo, composto al massimo di 12 bambini, come unità epidemiologica indipendente;
- Organizzazione di accoglienza e ricongiungimento nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti volte al contenimento del contagio da COVID-19;
- rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati dell'aula spazio: n° 1 bambino ogni almeno 6 metri quadrati (come definito nella DGR n.1564/2015) fino a un massimo non superabile di 12 bambini per aula/spazio/sezione;
- rapporto numerico da mantenere in ogni momento della giornata: n° 1 educatore ogni 6 bambini secondo quanto previsto nel citato protocollo approvato con DGR 852 del 28.08.2020.
- divieto di attività di intersezione che non permettano di considerare ogni gruppo di bambini come unità epidemiologica separata.
- preparazione e somministrazione pasti: preparati dal servizio di cucina interna di ciascun nido d'infanzia o veicolati da centri di cottura rispettando la vigente normativa in materia di confezione e distribuzione dei pasti e quanto previsto dalla D.G.R. 704 del 31/05/2019 che approva il documento "Buon appetito bambini – le linee guida per la ristorazione collettiva per la prima infanzia (0/3 anni)".
- Individuazione di un referente che tenga i contatti con l'Amministrazione e partecipi agli incontri tra le parti.

art. 6

Iscrizioni, ammissioni, dimissioni degli utenti e trattamento dati personali

Per essere ammessi ai posti di nido d'infanzia in regime di convenzionamento occorre presentare apposita domanda di iscrizione al servizio comunale competente durante il periodo stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Le ammissioni sono effettuate nel rispetto della graduatoria annualmente approvata dall'Amministrazione Comunale e delle graduatorie integrative riferite alle domande presentate in corso d'anno. Le dimissioni avverranno automaticamente al passaggio dei minori alla scuola di infanzia.

Le parti si impegnano a portare a conoscenza degli utenti del servizio i criteri e le procedure di cui ai commi precedenti nei modi e nelle forme più opportune.

art. 7

Trattamento dei dati personali

In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.

Ai sensi degli art. 13 e 14 del sopracitato Regolamento, la medesima controparte negoziale è informata che i dati personali, raccolti direttamente presso l'interessato oppure ottenuti presso altre fonti, saranno utilizzati dal Comune di Aosta a soli fini contrattuali. Il trattamento dei suddetti dati è funzionale, necessario, pertinente e, in ogni modo, non incompatibile con le finalità per le quali gli stessi sono raccolti come descritto nell'Informativa già trasmessa al contraente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Gestore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR"). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato ** al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Contratto speciale sulla protezione dei dati personali", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Il gestore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del gestore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo e nel contratto speciale sulla protezione dei dati personali, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo

restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

art. 8

Norme contrattuali e coperture assicurative

Il gestore si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione i contenuti dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché gli eventuali contratti integrativi regionali, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assistenziale.

Con riferimento agli oneri prescritti dalla presente convenzione, il gestore ha l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative e di produrre, almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze all'Amministrazione.

Il gestore si assume l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza dell'affidamento e si obbliga a comunicare all'Amministrazione ogni intercorsa variazione, producendo la documentazione necessaria.

In particolare, dovranno essere attivate, con riferimento ai posti nido oggetto della presente convenzione, con oneri a carico del gestore, le seguenti coperture:

1. Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT), con le seguenti caratteristiche inderogabili:
 - a. l'oggetto della copertura deve ricomprendere puntualmente tutte le attività e le incombenze a carico del gestore derivanti dal capitolato d'oneri, nulla escluso né eccettuato, mediante esplicita presa d'atto della compagnia;
 - b. l'assicurazione deve essere valida per tutte le attività riconducibili alla gestione del nido d'infanzia e le attività didattico-educative, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dal contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie;
 - c. nel novero degli assicurati devono essere ricompresi i bambini affidati al nido d'infanzia;
 - d. Massimale non inferiore a € per sinistro;
 - e. la polizza deve ricomprendere le seguenti estensioni e condizioni:
 - responsabilità civile personale dei bambini accolti nel nido di infanzia convenzionato per i danni fra loro e a terzi;

3. Copertura assicurativa infortuni a favore dei bambini accolti nei nidi d'infanzia convenzionati stipulata presso una primaria compagnia, con le seguenti caratteristiche inderogabili:
- a. Efficacia della copertura assicurativa durante la partecipazione alle attività dei nidi d'infanzia convenzionati, nulla escluso né eccettuato, durante la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività didattiche, educative, culturali, ludiche, ricreative e motorie correlate, compreso lo svolgimento di gite ed escursioni e durante i trasferimenti dal luogo stabilito per la partenza fino al luogo di destinazione e viceversa per il rientro.
 - b. Estensione al rischio in itinere durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate, nonché durante il tempo necessario a compiere, con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi, il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione dell'assicurato al luogo di svolgimento dell'attività dei nidi d'infanzia;
 - c. Estensione della copertura a:
 - i. malore e incoscienza purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili, assorbite per scopi non terapeutici;
 - ii. punture di insetti e morsi di animali;
 - iii. intossicazioni da cibo avariato consumato durante i pasti assunti al nido;
 - iv. asfissia non di origine morbosa;
 - v. annegamento;
 - vi. colpi di sole o di calore, assideramento e congelamento;
 - vii. avvelenamento, intossicazioni e/o lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere;
 - viii. folgorazione o scariche elettriche;
 - ix. contatto con corrosivi;
 - x. eventi catastrofali compresi terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
 - xi. infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti;
- a) Capitali assicurati minimi per singolo assicurato:
- ii. Caso morte: € 100.000,00
 - iii. Caso invalidità permanente: € 200.000,00
 - iv. Rimborso spese mediche e di cura a seguito di infortunio: € 1.500,00
 - v. Danno estetico: € 3.000,00

art. 9

Verifiche periodiche e controlli

L'Amministrazione esercita la vigilanza sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione e la verifica dei risultati.

L'Amministrazione può eseguire verifiche periodiche e controlli, anche attraverso il contatto diretto con l'utenza e alla presenza dei referenti del soggetto privato:

- a) sulla conformità delle prestazioni erogate dal soggetto privato ai contenuti della presente convenzione;
- b) sulla qualità dei servizi, sui risultati dell'attività svolta, sulla migliore utilizzazione delle risorse e sul grado di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza;
- c) su quanto previsto agli art. 4, 5 e 6;
- d) sul rispetto delle norme contrattuali e delle coperture assicurative di cui all'art. 8;

Per lo svolgimento delle predette attività l'Amministrazione si avvarrà, se prevista, della figura del direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli articoli 31, 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e delle relative linee guida attuative dell'Anac (n. 3 del 26.10.2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e D.M. 7.03.2018 n. 49 recante "regolamento per l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"), DEC che verrà incaricato con specifico provvedimento. Per i contenuti, le modalità e la frequenza dell'attività di verifica del DEC si rimanda alle norme sopra richiamate.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui al comma 3 sono espresse per iscritto e comunicate al soggetto privato.

art. 10 Cauzioni

A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, _____ ha presentato la prevista cauzione di €....., (eventuale: ridotta del 50% rispetto a quella stabilita e ulteriormente ridotta del 20%, cumulabile con la precedente riduzione, in quanto ditte usufruenti dei benefici di cui al combinato disposto degli artt.93,c.7 e 103, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come risulta dalle seguenti certificazioni di qualità conformi alle norme europee _____ di , certificato n. _____ in data _____ e scadenza il _____) mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa da _____

art. 11 Variazioni

Se, durante la gestione del servizio, dovesse sorgere la necessità di modificare o integrare la gestione stessa con differenti o ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, le parti si impegnano a concordare un aggiornamento della presente convenzione con ricontrattazione delle prestazioni reciproche.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla modifica della presente convenzione, prevedendo l'integrazione di prestazioni aggiuntive, nella misura e con i limiti previsti dal vigente Codice dei Contratti, qualora in presenza di modifiche all'ordinamento giuridico di riferimento, risultasse necessario implementare le prestazioni già previste con ulteriori prestazioni.

art. 12

Inadempimenti e cause di risoluzione

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio convenzionato non è conforme alla convenzione sottoscritta dalle parti o alle dichiarazioni e relazioni progettuali presentate in sede di gara, la stessa contesta l'inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se l'Amministrazione non le ritiene congrue, può richiamare il gestore al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, infliggere una sanzione pecuniaria nel limite del 10% dell'importo contrattuale a seconda della gravità della inadempienza riscontrata, ovvero, nei casi più gravi o di recidiva, procedere ad una normale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma 2.

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte:

- a) per inosservanze della vigente normativa;
- b) nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3;
- c) nell'ipotesi di grave inadempimento del gestore idoneo a compromettere il risultato della gestione e la qualità dei servizi;
- d) nell'ipotesi di ritardi continuati ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi periodici;

e) nell'ipotesi di mancato adempimento di obbligazioni da parte dell'Amministrazione correlate all'adempimento della prestazione da parte del gestore.

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 dlgs 50/2016 e s.m.i. anche nel caso di modifiche del quadro normativo regionale in materia di servizi sociali e alla prima infanzia o circa le modalità di quantificazione e/o trasferimento dei finanziamenti regionali, inviando lettera raccomandata con preavviso di quattro mesi.

In tal caso l'Amministrazione non dovrà corrispondere indennità di alcun genere al gestore.

Art.13 Durata

La presente convenzione decorre dal 13.06.2021 al 30.09.2022, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 16.

art. 14 Allegati

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- Designazione di responsabile esterno del trattamento dei dati
- Allegato A alla D.G.R. 852 del 28.08.2020
- D.G.R. 704 del 31/05/2019 che approva il documento "Buon appetito bambini – le linee guida per la ristorazione collettiva per la prima infanzia (0/3 anni)"

art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3.

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste Italiane Spa,

ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando la transazione oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della Società Poste Italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità.

Ulteriori obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3, c. 9, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, si trasmette: Codice identificativo Gara (CIG): da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell'appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Si fa riferimento al Regolamento UE 679/2016 e al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per quanto attiene al trattamento dei dati personali nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa.

art. 16
Spese

Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico del gestore.

Aosta, data della firma digitale

per il Comune di Aosta
la dirigente dell'Area A3
Laura Morelli

(documento firmato digitalmente)

per _____
il consigliere delegato

(documento firmato digitalmente)